



COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

Provincia di Bergamo

Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

Tel- 035.532214 – email: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it



Regione Lombardia

AVVISO BANDO PUBBLICO CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI titolari di contratti sul libero mercato e soggetti a provvedimenti di SFRATTO

(rif. DGR XI-5395-2021 del 18 ottobre 2021)

Articolo 1

(Finalità)

1. Il bando persegue lo scopo di sostenere gli inquilini con basso reddito titolari di contratti di locazione sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto.
2. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:
 - a) licenziamento
 - b) mobilità
 - c) cassa integrazione
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
 - e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro
 - f) cessazione di attività professionale o di impresa
 - g) malattia grave
 - h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito.

Articolo 2

(Requisiti di accesso)

1. Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Azzano San Paolo in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di una situazione di morosità incolpevole determinata da una consistente riduzione di reddito, sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione, tale per cui il rapporto canone/reddito raggiunga un'incidenza superiore al 30%;
 - b) reddito I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad euro 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad euro 26.000,00;
 - c) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
 - d) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
 - e) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'UE possedere un regolare titolo di soggiorno;
 - f) non essere titolari (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
 - g) non aver già beneficiato in passato del medesimo contributo.

2. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale (*ai sensi art. 3 c.3 - D.M. 30 marzo 2016*).

Articolo 3 (Presentazione della domanda)

1. Può presentare domanda di contributo, su apposito modulo, il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne ed a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

2. Le domande devono essere presentate on line all'indirizzo: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it, fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse a disposizione. Il modulo di richiesta è disponibile on line sul sito comunale www.comune.azzanosanpaolo.bg.it.

3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e allegare idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti:

- a) dichiarazione sostitutiva unica dei redditi relativa al nucleo familiare (DSU) e attestazione I.S.E.E.;
- b) documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole (licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro, cessazione di attività professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare);
- c) atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida;
- d) contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate (con ricevuta di registrazione);
- e) per i richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno;
- f) ulteriore documentazione attestante la presenza di membri del nucleo con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali.

4. Non possono accedere a questa misura chi ha già usufruito del precedente bando morosità incolpevole.

Articolo 4 (Entità ed erogazione del contributo)

1. L'ufficio comunale dei Servizi Sociali, espletato l'esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, valuta le stesse e procede alla determinazione dell'entità del contributo erogabile ai beneficiari e alla sua finalizzazione, fino ad esaurimento delle risorse messe a bando. Qualora le risorse disponibili fossero completamente utilizzate prima della scadenza del bando, il Comune ne darà adeguata pubblicizzazione.

2. I contributi concessi sono finalizzati a:

- a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

3. I contributi di cui alle lettere a) e b) saranno erogati in un'unica soluzione direttamente al proprietario di casa.

4. I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.
5. Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).
6. Il servizio sociale provvede ad elaborare con il richiedente un piano personalizzato che specifichi la destinazione del contributo e l'entità, in relazione alle caratteristiche specifiche della situazione e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione.
7. L'importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l'importo di € 12.000,00.
8. L'ufficio servizi sociali provvede a informare i richiedenti dell'esito della procedura e a trasmettere al Prefetto l'elenco degli inquilini che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, al fine della graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
9. I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il "Reddito di cittadinanza". Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente all'erogazione dei contributi comunicano a INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Articolo 5 (Controlli)

1. Il Comune verifica che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà usufrutto uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
2. Il Comune svolge controlli a campione, ai sensi della normativa vigente, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario.
3. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio, attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.

Articolo 6 (Monitoraggio delle attività poste in essere e delle risorse finanziarie utilizzate)

1. Il Comune fornisce a Regione Lombardia con cadenza semestrale ogni informazione utile sulle attività poste in essere in applicazione del decreto ministeriale e delle disposizioni regionali ed in particolare:
 - a) richieste di contributo pervenute al Comune
 - b) Numero contributo erogati
 - c) Importo medio contributo
 - d) Importo totale erogato
 - e) Numero nuovi contratti sottoscritti
 - f) Numero contratti rinnovati
 - g) Numero procedure sfratto differite
 - h) Numero beneficiari classificati secondo la finalizzazione del contributo prevista dell'art. 5 del DM del 30 marzo 2016
 - i) Elenco anagrafico dei beneficiari (nome, cognome, codice fiscale, importo erogato)

Articolo 7 (Informativa in materia di protezione dei dati personali)

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente articolo 3:
 - a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso;
 - b) sono raccolti dal Comune e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c) sono trasmessi a Prefettura e Regione Lombardia e possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.